

Il Rettore Presidente comunica al Senato Accademico che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 4 novembre 2005 n. 230 prevede la possibilità di assunzione da parte delle Università di personale a contratto.

Art. 1 comma 14: "Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma".

I punti del comma a cui prestare particolare attenzione sono almeno sei:

- il rapporto di lavoro è di tipo subordinato a tempo determinato, di durata massima triennale rinnovabile per una durata complessiva di sei anni.
- Il titolo di dottore di ricerca è tra i titoli preferenziali
- Il trattamento economico è rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati.
- L'attività prevista è di ricerca e di didattica integrativa, prefigurandosi così una prevalenza dell'attività di ricerca su quella didattica che comunque può essere obbligatoria.
- L'Università deve dotarsi di un regolamento per gestire questo nuovo rapporto di lavoro.
- I contrattisti rientrano nei requisiti necessari di docenza.

Inoltre, secondo la Legge n. 1/2009, le eventuali assunzioni di contrattisti ricadono, come quelle dei ricercatori, all'interno dell'almeno 60% del 50% spendibile in relazione al turn-over dell'anno precedente. Però i contrattisti non concorrono al meccanismo del 90% dell'FFO e, presumibilmente, alla scadenza del contratto non liberano risorse conteggiabili nel turn-over.

Tecnicamente, la bozza del regolamento previsto è ultimata, ma alcune decisioni sono di natura politica e vanno affrontate prima di emanare il regolamento.

Innanzitutto deve essere chiarito come questa nuova figura si rapporta con la figura dell'assegnista, se i due percorsi possono esistere in parallelo oppure se si prefigura un percorso in serie. A seconda del modello adottato, diverse sono le implicazioni nella programmazione pluriennale delle risorse.

Deve poi essere stabilito se, almeno inizialmente, il canale di finanziamento interno è quello ordinario del budget docenza oppure se si procede in modo straordinario, ad esempio per progetti.

Altri aspetti, di minore portata concettuale, ma essenziali, sono il trattamento economico, ovvero come ci si rapporta rispetto al trattamento dei ricercatori confermati, e la durata del contratto, che con i sei anni permessi dalla legge rischia di allungare ulteriormente il precariato.

Occorre poi tener presente che quest'anno, non potendo essere portati a termine i concorsi banditi e da bandire, c'è ampia disponibilità per assunzioni di contrattisti, dell'ordine di 50 posti; ma nel 2010, se i concorsi si faranno e resteranno i vincoli, la disponibilità di assunzioni sarà ampiamente saturata dai vincitori.

In ogni caso, se si vuole avere la possibilità di procedere alle assunzioni da quest'anno e si ipotizzano tempi tecnici ragionevoli, il regolamento dovrebbe essere emanato entro la fine di maggio.

Il Senato Accademico prende atto.